

LA NORMATIVA TRIBUTARIA ITALIANA NON CONSENTE ILLEGALITÀ

Il trust, quello vero, non è uno strumento per evadere il fisco

I punti di vista dai quali è possibile studiare i trust sono molti, ma i risultati dell'osservazione costanti: il trust è in continua diffusione in Italia e nel mondo perché è utile al sistema economico, funziona e permette il raggiungimento degli assetti economici con una flessibilità unica, adatto a qualsiasi forma di accordo patrimoniale.

In Italia, dopo l'iniziale diffidenza seguita all'approvazione, nel 1989, della legge che riconosce gli effetti del trust, seppur non disciplinandolo direttamente, sono stati compiuti molti passi avanti. Oggi nel nostro paese si istituiscono migliaia di trust all'anno, su beni e con persone italiane. Nonostante l'ampia diffusione sul territorio italiano del trust interno, capita ancora di imbattersi in improvvisati commentatori che descrivono le funzio-

ionalità del trust come una sorta di magia giuridica che consente di far apparire e sparire il proprietario di un bene come il coniglio nel cappello dell'illusionista.

Un soggetto interessato ad occultare un patrimonio oppure a evadere le imposte, un soggetto che persegue fini illecite non è affatto disposto a far emergere in modo trasparente in un atto le proprie volontà per poter ottenere il riconoscimento, da parte di un giudice, della legittimità e meritevolezza dei propri interessi (causa), al fine di ottenere (effetto) la segregazione del patrimonio in trust. La trasparente legittimità della causa del trust ne garantisce la segregazione.

La «fiducia legale» è in antitesi rispetto alla fiducia che si ripone nell'amico a cui si intesta l'imbarcazione, il conto corrente o l'appartamento per occultarne la proprietà. Nella misura in cui un vero trust consente di ottenere risultati altrimenti non raggiungibili con altri istituti di diritto civile, non può essere per definizione uno strumento elusivo. Ed ancora, ad ulteriore riprova dell'inadeguatezza del trust ad usi illeciti, se un trust è istituito

allo scopo di evadere le imposte è per definizione nullo. Basterebbe leggere la legge di ratifica della Convenzione dell'Aia per averne evidenza.

Sul trust esistono in Italia leggi tributarie, documenti dall'Agenzia delle Entrate, ben oltre cento sentenze favorevoli al riconoscimento laddove il trust (quello vero) consente di ottenere risultati altrimenti non ottenibili con istituti di diritto civile, non perché non legittimi, ma solo perché al nostro diritto civile si è tentato di «far dimenticare» il significato ed il senso dell'«affidamento» (presenti nel fedecommesso o nell'erede fiduciario) tipico del trust e che oggi scopriamo utile per realizzare, ad esempio, un mutuo di scopo o per proteggere il patrimonio di un figlio disabile. Il trust consente, rinunciando a taluni diritti di dominio, di ottenere una contropartita equivalente di segregazione e quindi protezione di beni trasferiti al trustee, al fine di perseguire l'interesse che il disponente ha selezionato a vantaggio dei beneficiari o per lo scopo prefissato.

Il trust quindi non è un istituto che per-

mette alchimie metafisiche per commettere illegalità, al contrario alcuni trust aiutano ad effettuare legittime esigenze di pianificazione patrimoniale evidenziate di recente anche attraverso istituti di diritto civile introdotti dal nostro legislatore.

Con questi presupposti possiamo affermare che forse più che denigrare in «maniera incompetente» il trust seminando dubbi, bisognerebbe informare, costruire un sistema e spiegare l'applicazione dei vari tipi di trust oltre che fornire chiarimenti legislativi, soprattutto oggi che si è di fronte ad un quadro tributario italiano determinato, ad una normativa anti-riciclaggio perfettamente idonea ad una adeguata verifica della clientela che istituisce il trust ed efficace per tracciare la destinazione del patrimonio al beneficiario effettivo. Il quadro normativo esiste, adesso sta a noi professionisti continuare a mantenere l'Italia come esempio unico, a livello mondiale, di paese di diritto civile e trust country.

*dott. Paolo Gaeta
Adc Napoli*

Pagina a cura
di ADC - Associazione
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili
Sindacato Nazionale Unitario
e-mail: adcnazionale@virgilio.it